



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

ILLYCAFFE' S.P.A.

L'Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Capo del II Reparto del Comando Generale, Generale di Divisione Arturo Guarino;

e

Illycaffè S.p.A., con sede legale a Trieste in via Flavia n. 110, rappresentata dall'Amministratore Delegato Cristina Scocchia;

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma, quale Forza Armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dall'art. 155 D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTO l'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 che, in materia di razionalizzazione dei presidi di polizia, riconosce il connotato della *capillarità* sul territorio dei Reparti Carabinieri;

VISTO l'art. 545 del *Codice dell'Ordinamento Militare* in materia di convenzioni con soggetti pubblici e privati, a supporto dell'azione delle Forze Armate;

PREMESSO che:

- l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della propria missione istituzionale, è particolarmente impegnata a tutela dei soggetti individuati nelle *fasce deboli*, per la prevenzione e il contrasto delle condotte antiggiuridiche che, profittando delle condizioni di peculiare vulnerabilità, destano un significativo allarme sociale;

– *Illycaffè S.p.A.*:

- è azienda leader globale nel settore economico di riferimento, con forte impronta etica, contestualmente interessata a generare valore sociale, contribuendo al benessere generale della comunità in cui opera,
- si avvale di una rete di distribuzione nazionale, in grado di promuovere, nelle forme più opportune, messaggi e informazioni di utilità collettiva

RITENUTO particolarmente utile per la prevenzione di violenze e abusi, la realizzazione di campagne di sensibilizzazione che, nella diffusa e corretta informazione dei fenomeni di maggiore allarme, indichino, con immediatezza di messaggio, i comportamenti da adottare per tutelarsi e i referenti cui rivolgersi nel bisogno;

VALUTATA l'efficacia della collaborazione sperimentata nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia con la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione mirata ai fenomeni delle truffe agli anziani e della violenza di genere;

CONSIDERATA la comune volontà di estendere e rafforzare, a livello nazionale, ogni utile sinergia, nelle rispettive competenze e tra le proprie reti operative, per la massima diffusione di messaggi di rassicurazione sociale sui temi, preventivamente concordati, di maggiore preoccupazione per i cittadini;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ambiti di collaborazione

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra l'*Arma dei Carabinieri* e *Illycaffè S.p.A.* per le iniziative di sensibilizzazione concordate di volta in volta e nelle modalità specificate al successivo art. 2.

Articolo 2

Modalità esecutive

L'*Arma dei Carabinieri* e *Illycaffè S.p.A.* si impegnano a realizzare iniziative informative sui temi di protezione delle fasce deboli congiuntamente convenuti.

In tale quadro:

– il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** si impegna a:

- validare i contenuti testuali, i loghi istituzionali e i messaggi chiave da inserire nel materiale informativo, garantendo l'esattezza delle informazioni relative ai canali di segnalazione, pronto intervento e supporto alle vittime;

- fornire il patrocinio alle iniziative, autorizzando l'uso del proprio stemma/logo per le finalità legate alle campagne concordate in ragione del presente accordo;
 - supportare, attraverso i propri Comandi territoriali, la presentazione pubblica delle iniziative ed eventi locali di sensibilizzazione correlati;
- **Illycaffè S.p.A.** si impegna a:
- realizzare materiale grafico informativo relativo alle iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, sostenendone i costi di progettazione grafica, stampa e distribuzione, come indicato all'art. 4 del presente accordo;
 - coinvolgere la propria rete di vendita, con particolare riferimento ai punti vendita monomarca a gestione diretta (*Illy Caffè*) in Italia e ai partner del circuito *Ho.Re.Ca.* (*Bar ed esercizi commerciali aderenti*) selezionati da Illycaffè S.p.A tra i 12.000 esercizi sul territorio nazionale, invitandoli a distribuire il materiale informativo ed esporlo in luoghi visibili al pubblico;
 - promuovere i contenuti delle iniziative sui propri canali di comunicazione aziendali e digitali (a titolo esemplificativo *sito web, social media, newsletter*), nel rispetto delle linee guida grafiche concordate con l'Arma.

Articolo 3 *Referenti*

Per l'attuazione della collaborazione in argomento:

- a. il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** opererà con il Capo Ufficio Cerimoniale del Comando Generale, garantendo punti di contatto qualificati alla dirigenza della Società;
- b. **Illycaffè** opererà attraverso l'Amministratore Delegato **Cristina Scocchia** per l'attivazione di tutte le funzioni aziendali.

Le Parti si impegnano ad attivare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'intesa un tavolo tecnico formato da rappresentanti scelti dalle Parti, reciprocamente comunicati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, incaricato di definire le attività congiunte.

Articolo 4 *Oneri*

Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario né trasferimento di risorse economiche a carico dell'Arma dei Carabinieri. Tutti i costi relativi alla produzione, logistica e diffusione dei materiali sono a carico di *Illycaffè S.p.A.* restando inteso che la stessa avrà facoltà di determinare la quantità e la tipologia di materiali da realizzare nell'ambito delle singole iniziative.

Articolo 5

Privacy, sicurezza delle informazioni e riservatezza

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che le attività previste dal presente accordo non comportano alcuno scambio, comunicazione o trattamento massivo di dati personali comuni o particolari relativi a terzi, utenti o clienti dei punti vendita.

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione dell'intesa.

Il presente obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'accordo e successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Accordo sarà eseguito dalle Parti in qualità di autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo 6

Comunicazione e uso dei marchi

Le Parti si impegnano a utilizzare, rispettivamente, il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo.

In particolare, le Parti:

- si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
- si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.

Segnatamente, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra Parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente accordo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi.

A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni materiale e/o progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

- presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini sopra descritti;
- si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente accordo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività informative dovranno essere preventivamente concordate per iscritto.
- in caso di eventi di particolare rilevanza o criticità che possono compromettere l'incolumità delle persone e la reputazione societaria, le Parti coordinano preventivamente le strategie di comunicazione esterna, al fine di garantire un'informazione corretta, univoca e trasparente verso l'opinione pubblica, salvaguardando il segreto istruttorio e l'immagine istituzionale delle Parti.

Articolo 7
Diritto di cessione

Il presente accordo e i suoi effetti, anche economici, non possono essere ceduti, neanche parzialmente, pena la nullità dei relativi atti e la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Articolo 8
Durata, integrazioni e modifiche

Il presente accordo ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo espresso tra le Parti, a seguito di specifica valutazione dei risultati ottenuti nel periodo trascorso. Lo stesso, inoltre, potrà essere modificato al termine di ogni anno, previa comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno tre mesi.

Le Parti si riservano, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

La cessazione anticipata del presente accordo, qualunque ne sia la causa, non pregiudicherà le azioni in corso di svolgimento che, salvo diversa intesa tra le Parti, saranno portate a compimento.

Articolo 9
Codice Etico e Modello Organizzativo

L'Arma dei Carabinieri dichiara di aver preso visione del Codice Etico di *Illycaffè S.p.A.*, documento scaricabile da <https://www.illy.com/it-it/societa-illy-caffe>, ispirato ai valori dell'etica e dell'integrità professionale; nonché del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. N.231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, parimenti disponibile collegandosi al sito <https://www.illy.com/it-it/societa-illy-caffe>; e di ben conoscere tali documenti, impegnandosi a rispettarli.

Roma, 1° ottobre 2026

per l'ARMA DEI CARABINIERI

IL CAPO DEL II REPARTO DEL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Gen. D. Arturo Guorino



per ILLYCAFFÈ S.P.A

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott.ssa Cristina Scocchia

